

NORMATIVA

TES
IND

CORONAVIRUS

4 dicembre 2020

Publicato il DPCM 3 dicembre 2020

In breve

È stato firmato il **DPCM 3 dicembre 2020**, che sostituisce il precedente DPCM 3 novembre 2020. Il nuovo DPCM conferma l'adozione di **3 diversi livelli di disposizioni, applicabili nelle Regioni italiane solo a seguito di apposite Ordinanze del Ministero della Salute**, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, ma **raccomanda fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile e le riunioni a distanza da parte dei datori di lavoro privati**.

Le misure definite dal provvedimento sono efficaci **dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021**.

TES/IND 332/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

DPCM 3 dicembre 2020

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020⁽¹⁾ (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 3 novembre 2020⁽²⁾, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM conferma l'adozione di tre diversi livelli di disposizioni**, da applicarsi nelle diverse Regioni a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le diverse disposizioni si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, da applicarsi in tutte le Regioni;
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di elevata gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone arancioni**, art. 2);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di massima gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone rosse**, art. 3).

Il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8

ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Sulla base di tale monitoraggio, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni possono essere classificate negli scenari di "elevata" o "massima" gravità, ovvero nelle cosiddette zone arancioni o rosse. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni e in ogni caso non superiore alla durata del DPCM e il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza settimanale.

Il Decreto proroga fino all'adozione di prossime ordinanze e comunque non oltre il 6 dicembre 2020 la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 19⁽³⁾, 20⁽⁴⁾, 24⁽⁵⁾ e 27⁽⁶⁾⁽⁷⁾ novembre 2020 (vedere [Circolare TES/IND 326/20](#)).

Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall'entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021** sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- come riportato all'art. 1, c. 2 del DL 2 dicembre 2020, n. 158⁽⁸⁾ (in allegato), **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome; inoltre, nelle giornate del **25 e 26 dicembre 2020** e del **1° gennaio 2021**, è vietato ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute e il rientro presso residenza, domicilio o abitazione;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolti in modalità a distanza;
- nelle Pubbliche Amministrazioni le **riunioni** devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati **possono svolgersi solo con modalità a distanza**;
- **i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile**, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, **i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi, **sono consentiti**, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi;
- le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto sono consentite;
- **sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni e i **corsi di formazione in materia di salute e sicurezza** a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"⁽⁹⁾;
- **è sospeso lo svolgimento** delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni identificate con uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 2, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro

presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;

- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni identificate con uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 3, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e all'interno dei suoi territori**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'Allegato 24 del Decreto;
- sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

Attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Nonostante ciò, anche quest'ultimo DPCM non si limita a richiamare l'obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all'art. 3, c. 6, **raccomanda fortemente anche l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati** secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20 (vedere Circolare IND/TES 225/20).

In merito alla richiesta di giustificare gli spostamenti per "comprovate esigenze lavorative", si ricorda che tale obbligo vige per tutto il territorio nazionale solo per gli spostamenti effettuati dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e in alcuni specifici giorni del periodo natalizio; a seguito dell'adozione delle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute, nelle Regioni "rosse" e "arancioni" gli spostamenti andranno giustificati tramite l'apposito modulo di autocertificazione (in allegato) anche al di fuori di questo orario.

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#)⁽¹⁰⁾ della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:




- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).

Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'Estero, vengono introdotte delle restrizioni per i Paesi riportati nell'elenco E dell'**Allegato 20**, da cui è stato eliminato l'elenco F. Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell'elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia (artt. 6, 7 e 8). Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all'art. 8, c. 7.

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 4 dicembre 2020** e sono efficaci **fino al 15 gennaio 2021**, tenuto conto che l'art. 1, c. 1 del DL 2 dicembre 2020, n. 158 ha esteso a 50 giorni la validità massima dei DPCM.

Allegati

	DPCM 3 dicembre 2020
	DL 2 dicembre 2020 n 158
	Autodichiarazione spostamenti

Note

- 1) *GuRI n. 301 del 3 dicembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»*
- 2) *GuRI n. 275 del 4 novembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*
- 3) *GuRI n. 289 del 20 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 19 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 4) *GuRI n. 290 del 21 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 20 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 5) *GuRI n. 292 del 24 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 24 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 6) *GuRI n. 296 del 28 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 27 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*
- 7) *GuRI n. 296 del 28 novembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 27 novembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 8) *GuRI n. 299 del 2 dicembre 2020, Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19*
- 9) *INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>*
- 10) *Vedere Circolare TES/LOG 202/20 per ulteriori approfondimenti*